



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori, Vigilanza e Normativa Tecnica
Divisione IV "Promozione della Concorrenza"

Risoluzione n. 25240 del 13 febbraio 2013

Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. – Articolo 71, comma 6, lettera c) –
Requisiti professionali – Diploma professionale di sarta per donna

Si fa riferimento alla nota con la quale codesto Comune chiede se il diploma di qualifica di sarta per donna possa essere ritenuto valido ai fini dell'acquisizione del requisito professionale per l'avvio e l'esercizio di attività commerciali inerenti il settore merceologico alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'articolo 71, comma 6, lettera c) del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i..

Fa presente che con risoluzione n. 14927 del 28-1-2011, riguardante un diploma analogo, la scrivente Direzione ha precisato che la presenza della materia "merceologia" può essere condizione sufficiente all'acquisizione del titolo professionale solo nel caso in cui detta materia comprenda esplicitamente nozioni sugli alimenti.

Ciò premesso si rappresenta quanto segue.

Il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e successive integrazioni e modificazioni ad opera del decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147, ai fini della verifica del possesso della qualificazione professionale richiesta, al citato articolo 71, comma 6, dispone che :

"L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

(...)

- c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti".*



Si precisa, pertanto, che la valutazione sulla validità di un titolo di scuola secondaria o di laurea o professionale è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo.

Su detta base infatti va valutata la capacità del corso di garantire la conoscenza del commercio, degli alimenti e/o della preparazione e manipolazione dei medesimi.

Dal piano di studi allegato si evince la presenza sia della materia "merceologia" che della materia "economia domestica", delle quali è stata altresì allegata una breve descrizione dei contenuti trattati nel corso degli anni scolastici.

Al riguardo si ritiene che la materia "merceologia", nel caso specifico, non comprende nozioni che riguardano gli alimenti bensì principalmente nozioni relative a fibre e tessuti, mentre la materia "economia domestica" nell'ambito della III classe ha riguardato nozioni generali inerenti l'alimentazione, ovvero principi nutritivi degli alimenti, le cotture dei principali alimenti nonché nozioni sulla conservazione degli alimenti.

Ad avviso della scrivente, pertanto, le nozioni presenti nell'ambito di tale materia possono essere considerate condizione sufficiente all'acquisizione della qualifica richiesta, fermo restando, ovviamente, la durata almeno triennale del corso di studi in discorso.

IL DIRETTORE GENERALE
Gianfrancesco Vecchio